



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VARESE

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	PETRUCCI	LUCA	Presidente
☐	BOSCHETTO	ENZO	Relatore
☐	GRECO	ANTONIO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n.
depositato il 21/02/2017

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° TACITO RIFIUTO IRPEF-ALTRO
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VARESE

proposto dai ricorrenti:

difeso da:
BONFANTI LUCA
VIA DURINI NR.5 20100 MILANO MI

difeso da:
DELLA CARITA' ANTONIO
VIA DURINI 5 20100 MILANO MI

www.commerciatrimoniale.com

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

15/05/2017 ore 09:15

N° 309/17

PRONUNCIATA IL:

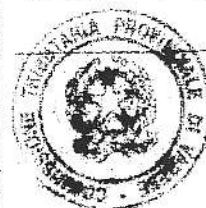
15.5.17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30.5.17

Il Segretario

[Signature]



Svolgimento del processo

Il sig. _____ impugna il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di Varese nei confronti dell'istanza di rimborso di € 17.214,63 quale "Euroritenuta" applicata su taluni redditi di capitale conseguiti all'estero negli anni dal 2010 al 2013 ai sensi dell'Accordo bilaterale tra l'UE e la Svizzera del 26.10.2004.

Il ricorrente segnala che, pur avendo inizialmente omissso di dichiarare le proprie disponibilità estere per gli anni dal 2010 al 2013, ha sanato la propria posizione fiscale mediante la cd. procedura di "collaborazione volontaria" ai sensi e per gli effetti della legge 186/2014. Evidenzia la circostanza che le violazioni commesse avevano solo un carattere formale (omessa compilazione quadro RW) in quanto se il contribuente avesse correttamente indicato i redditi esteri nelle proprie dichiarazioni ne sarebbe risultata un'eccedenza di imposta di credito per effetto delle ritenute applicate dall'intermediario estero ai sensi dell'Accordo bilaterale tra Svizzera e UE. Fa presente che l'Ufficio ha provveduto a liquidare imposte, interessi e sanzioni al lordo dell'Euroritenuta senza quindi scorporare le somme trattenute dall'intermediario finanziario estero. Il ricorrente ha pagato le somme dovute ai fini della definizione della procedura di collaborazione volontaria e successivamente ha avanzato la richiesta di rimborso oggetto della presente controversia, avverso la quale l'Ufficio non ha dato seguito lasciando maturare il termine di gg. 90 in base al quale il silenzio va qualificato quale rifiuto tacito. Evidenzia altresì di aver prodotto istanza al Garante del Contribuente ed a seguito di tale intervento l'Ufficio ha indirizzato al Garante stesso un parere portato poi a conoscenza del ricorrente dal Garante, parere da cui emergerebbe un diniego.

Il ricorrente eccepisce l'illegittimità del rifiuto in quanto da un lato viene violata una espressa norma contenuta in accordi internazionali e dall'altro il contribuente viene a subire una doppia tassazione sui redditi di capitale conseguiti all'estero. Il ricorrente dopo aver dettagliatamente indicato le modalità attraverso le quali si è venuta a creare la doppia imposizione, segnala altresì di voler impugnare anche il rifiuto espresso contenuto nel documento trasmesso dall'Ufficio al Garante del Contribuente di cui eccepisce la nullità in relazione all'art. 21 septies della legge 241/90 per mancanza degli elementi essenziali, nella fattispecie il destinatario del provvedimento (il contribuente) cui non è mai stato formalmente notificato.

Contesta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 165 del TUIR in base al quale è escluso il credito per le imposte pagate all'estero nel caso di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nel Modello Unico citando la Circolare n. 9/E del 2015. Al riguardo osserva che la stessa Circolare precisa che il meccanismo previsto dall'art. 165 riguarda solo i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo (cioè alla base imponibile IRPEF soggetta ad imposte progressive) mentre non concerne i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta, a imposta sostitutiva o ad imposizione sostitutiva operata dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, come ad esempio i redditi di capitale esteri.

Eccepisce infine la violazione e/o falsa applicazione dell'accordo tra la Svizzera e la UE, tenuto conto della illogica e contraddittoria interpretazione data dall'Ufficio secondo la quale il contribuente, pur in presenza di una norma che consentiva di chiedere allo stato estero di non applicare l'Euroritenuta non ha inteso rinunciare alla applicazione dalla Svizzera della Euroritenuta.

al fini di usufruire dell'anonimato fiscale e che la scelta di usufruire dell'anonimato non può essere revocata in seguito alla presentazione dell'istanza di Collaborazione volontaria.

Si costituisce l'Ufficio sostenendo l'inammissibilità del ricorso perché in contrasto con quanto già definito dal contribuente con la procedura di collaborazione volontaria perfezionata e con l'adesione agli inviti nn.

L'Ufficio ritiene comunque infondata l'istanza ed in proposito sottolinea come la Direttiva CE prevede che, potendo l'euro ritenuta portare ad una duplicazione di imposta, gli Stati interessati possono non applicarla quando il beneficiario effettivo autorizzi l'agente pagatore a comunicare le informazioni relative all'interesse erogato al proprio stato di residenza e presenti all'agente pagatore un certificato rilasciato a suo nome dall'Autorità del suo stato di residenza fiscale. Il ricorrente non avrebbe rinunciato all'applicazione dell'euro ritenuta preferendo l'imposizione che prevede che il gettito di tale euro ritenuta debba essere ripartito con lo stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi al fine di usufruire dell'anonimato fiscale in quanto all'atto del trasferimento della quota del 75% della ritenuta effettuata da parte dello stato membro dell'agente pagatore non è dovuta alcuna informazione circa l'identità del beneficiario effettivo.

Conclude eccependo l'infondatezza dell'eccezione di nullità del rifiuto di rimborso per il fatto che il parere rilasciato al Garante non sia stato notificato al contribuente.

Con successiva memoria il contribuente, preliminarmente evidenzia che l'Ufficio non ha contestato i fatti ed i documenti alla base della richiesta di rimborso, e quindi dopo aver richiamato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. applicabile anche al processo tributario, ribatte alle controdeduzioni dell'Ufficio ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

La Commissione osserva che l'Ufficio considera l'istanza di rimborso avanzata dal ricorrente inammissibile in quanto in contrasto con la procedura di collaborazione volontaria perfezionata e con l'adesione agli inviti nn.

e per il fatto che l'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio stesso. Non pare però che possa essere condivisa tale impostazione in quanto, come ha ben precisato il ricorrente e come risulta anche dal ricorso stesso, non viene in alcun modo impugnato il perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria e neppure gli inviti sopra citati. Ciò che il contribuente contesta è invece il rifiuto dell'Ufficio a procedere al rimborso delle Euro ritenute applicate non in relazione alla procedura in questione i cui atti non ne fanno per altro menzione, bensì in relazione all'applicazione da parte degli istituti di credito esteri dell'accordo bilaterale UE/Svizzera riguardante la tassazione dei redditi da risparmio.

Ciò premesso occorre rilevare che tale Accordo tra la UE e la Confederazione Svizzera stabilisce misure equivalenti a quelle definite con la direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi ed ha quindi introdotto anche per la Svizzera una Euro ritenuta sui redditi da capitale. Tale accordo, al fine di evitare la doppia imposizione prevede all'art. 9 comma 1 che "Se gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati alla ritenuta da parte di un agente pagatore in Svizzera, lo Stato

membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale accorda a detto beneficiario un credito d'imposta pari all'importo della ritenuta. Se l'importo della ritenuta supera l'importo dell'imposta dovuta secondo la legislazione nazionale, sull'ammontare lordo degli interessi sul quale la ritenuta è stata prelevata, lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale rimborsa a quest'ultimo l'importo di ritenuta eccedente l'imposta dovuta" ed al comma 3 dello stesso articolo prevede altresì che lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale può sostituire il meccanismo del credito di imposta con un rimborso della ritenuta.

L'Ufficio ritiene comunque che sia venuto meno il diritto del contribuente allo scorporo della Euroritenuta dalla procedura di collaborazione volontaria in relazione all'applicazione dell'art. 165 comma 8 del TUIR che esclude il credito per le imposte pagate all'estero nel caso di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nel modello Unico. Per altro, come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate con Circolare n. 9/E del 2015, il meccanismo previsto da detto articolo del TUIR riguarda solo i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, ovvero alla base imponibile IRPEF soggetta ad imposte progressive, e non riguarda i redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, a imposta sostitutiva o ad imposizione sostitutiva operata dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 18 dello stesso TUIR, quali ad esempio i redditi di capitale esteri. La Direttiva 2003/48/CE, all'art. 10, prevede il rimborso dell'intera Euroritenuta subita nel caso in cui non fosse applicabile il predetto art. 165 e tale disposizione è applicabile per analogia anche all'Accordo bilaterale UE/Svizzera tenuto conto che lo stesso prevede misure equivalenti a quelle della Direttiva CE.

Come sopra evidenziato secondo l'interpretazione dell'Ufficio dell'articolo 165, la possibilità di compensare le imposte pagate all'estero con quelle italiane sarebbe consentita solo nell'ipotesi in cui le stesse risultino dalla dichiarazione del contribuente. Tale interpretazione comporterebbe l'impossibilità di compensare l'Euroritenuta con l'imposta sul reddito di capitali prevista in Italia nei casi di collaborazione volontaria e dunque, darebbe luogo a una doppia imposizione in violazione della direttiva 2003/48/CE e degli accordi tra l'UE e gli Stati aderenti. Secondo l'articolo 169 del TUIR le disposizioni nazionali si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione. Quindi il non riconoscimento assoluto dell'Euroritenuta sarebbe contrario sia alla normativa nazionale sia al diritto comunitario. Non pare altresì condivisibile l'interpretazione data dall'Agenzia delle Entrate dell'Euroritenuta quale corrispettivo dovuto dal contribuente per poter beneficiare dell'anonimato. Tale impostazione appare in contrasto con le stesse interpretazioni dell'Agenzia che con Circolare n. 55/E del 30.12.2005 evidenziava che l'applicazione dell'Euroritenuta non impediva allo Stato italiano di assoggettare a tassazione gli stessi redditi secondo la propria legislazione interna, fatta salva l'osservanza del trattato, ossia avendo cura di assicurare l'eliminazione della doppia imposizione sul reddito.

Per tutte le ragioni sopra specificate il ricorso va accolto. La novità e complessità della materia ed le difficoltà interpretative rappresentano valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.

Varese, 15 maggio 2017

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE

www.commercialistetelematico.com

